

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014
636/2014/R/GAS**

**INTEGRAZIONI ALLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 602/2013/R/gas) e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 596/2014/R/gas;
- il documento per la consultazione 9 maggio 2013, 192/2013/R/gas e le osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione 11 luglio 2013, 303/2013/R/gas e le osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 330/2013/R/gas e le osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 602/2013/R/gas l'Autorità, relativamente al servizio di trasporto del gas naturale, ha introdotto, all'articolo 18, con decorrenza 1 gennaio 2015, standard e indennizzi automatici sul numero massimo di interruzioni e sul numero massimo di giorni, su base annua, di interruzione/riduzione della capacità, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione dei soggetti destinatari degli indennizzi automatici, le condizioni affinché tali soggetti abbiano diritto agli indennizzi, nonché le modalità e i tempi di corresponsione degli stessi;
- nel documento per la consultazione 192/2013/R/gas, propedeutico all'adozione della richiamata deliberazione 602/2013/R/gas, l'Autorità aveva inizialmente

- ipotizzato che, in sede di prima attuazione e per ragioni di semplicità, gli indennizzi automatici, di cui sopra, potessero essere trattenuti dagli utenti del servizio e che successivamente, sulla base dei dati che sarebbero stati raccolti nel corso del quarto periodo di regolazione, l'Autorità avrebbe valutato meccanismi per trasferire tali indennizzi ai clienti finali sottesi a *city gate* effettivamente coinvolti nelle interruzioni soggette a regolazione;
- successivamente, nel documento per la consultazione 330/2013/R/gas, recante “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione - determinazione dei corrispettivi tariffari”, in evoluzione di quanto esposto nel documento 192/2013/R/gas, l’Autorità, sul medesimo tema, ha prefigurato per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto titolari di stazioni REMI:
 - a) l’introduzione di opportuni meccanismi automatici per incentivare l’effettuazione di piani di manutenzione delle stazioni REMI, in coerenza con i meccanismi positivamente implementati nel settore elettrico al Titolo 5 della deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, per gli utenti connessi alle reti di distribuzione in media tensione;
 - b) il coordinamento di quanto previsto dalla precedente lettera a) con la regolazione della qualità del servizio di trasporto per il quarto periodo di regolazione, prevedendo che il mancato adempimento ai piani di manutenzione che verranno identificati comporti la perdita del diritto al riconoscimento degli indennizzi automatici di cui all’articolo 18 dell’Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, quale ulteriore incentivo verso un’adeguata manutenzione di tali impianti;
 - c) l’opportunità, in ogni caso, di individuare, quale riferimento per la destinazione degli indennizzi automatici, i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto titolari di stazioni REMI, in luogo degli utenti del servizio;
 - le risposte al documento 330/2013/R/gas non hanno evidenziato elementi di criticità rispetto all’orientamento dell’Autorità di erogare gli indennizzi automatici ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto titolari di stazioni REMI, alle condizioni sopra esposte;
 - sono ancora in fase di approfondimento tecnico i criteri di accertamento circa l’effettuazione della manutenzione da parte dei soggetti titolari delle stazioni REMI ai fini dell’eventuale esclusione dagli indennizzi automatici e della contestuale applicazione di penali;
 - con la deliberazione 574/2013/R/gas è stato rinviato, a dopo il 2016, il monitoraggio del numero annuo di interruzioni subite dai clienti finali delle reti di distribuzione del gas, ai fini della eventuale introduzione di indennizzi automatici sul numero massimo di interruzioni della fornitura ammissibili;
 - i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto non hanno rapporti di natura contrattuale con le imprese di trasporto, mentre gli utenti del servizio di

trasporto hanno, di norma, rapporti di natura contrattuale con i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;

- tra l'impresa di trasporto ed i gestori dei *city gate* non sono in essere rapporti contrattuali di natura commerciale;
- l'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas disciplina i casi e le procedure di attivazione del servizio alternativo di fornitura del gas naturale tramite carro bombolaio a seguito di interruzioni/riduzioni di capacità dovute ad emergenze di servizio o ad altre tipologie di interventi che avvengono sulla rete di trasporto;
- tale servizio può comportare costi aggiuntivi che sono posti a carico dei clienti finali, in particolare nei casi di emergenze di servizio le cui cause non siano attribuibili all'impresa di trasporto;
- le interruzioni/riduzioni di capacità ai punti di riconsegna della rete di trasporto hanno impatti notevoli sia nel caso in cui ad essere coinvolti sono i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, in quanto di norma subiscono danni economici legati alla riduzione dell'attività produttiva, sia nel caso in cui ad essere coinvolti sono i clienti finali non direttamente allacciati alla rete di trasporto, perché sottesi ai *city gate*.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, sono stati individuati alcuni errori materiali:
 - a) al comma 7.1, lettera a), viene fatto riferimento all'aggiornamento dello stato di consistenza dei gasdotti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento anziché al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - b) al comma 7.1, lettera b) lo stato di consistenza non tiene conto degli eventuali tratti di rete dismessi;
 - c) ai commi 10.1, lettera i) e lettera j), 11.2 lettera c) e 11.3 lettera a) viene fatto riferimento alla lunghezza della rete, misurata in chilometri, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento anziché alla lunghezza della rete, misurata al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione agli orientamenti espressi nel documento 330/2013/R/gas, prevedere che gli indennizzi automatici di cui all'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, siano:
 - a) erogati dall'impresa di trasporto ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, per le quote loro spettanti, tramite gli utenti del servizio;
 - b) accantonati dall'impresa di trasporto, in relazione alle quote di competenza dei *city gate*, nelle more della definizione di modalità di

copertura, anche parziale, dei costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per garantire la continuità del servizio di fornitura del gas ai punti di riconsegna presso i *city gate*, nei casi di emergenze di servizio che si verificano sulla rete di trasporto per cause non imputabili all'impresa di trasporto;

- disporre che l'impresa di trasporto eroghi gli indennizzi di cui alla precedente lettera a) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, e che gli utenti del servizio li trasferiscano ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell'impresa di trasporto;
- prevedere che l'Autorità, con successivo provvedimento, determini la destinazione degli indennizzi automatici accantonati dall'impresa di trasporto;
- prevedere altresì che, in sede di definizione dei criteri di individuazione delle modalità di accertamento di effettuazione della manutenzione da parte dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto titolari di stazioni REMI, sia opportuno, in coerenza con quanto prospettato nel documento per la consultazione 330/2013/R/gas, escludere dal meccanismo degli indennizzi automatici, prevedendo la contestuale applicazione di penali, i soggetti che non effettuano le suddette attività manutentive.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla rettifica degli errori materiali individuati

DELIBERA

1. al comma 18.4, dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, le parole "Con successivo provvedimento l'Autorità determina i soggetti destinatari degli indennizzi automatici, le condizioni affinché tali soggetti abbiano diritto agli indennizzi, nonché le modalità ed i tempi di corresponsione degli stessi" sono sostituite dalle parole "L'impresa di trasporto, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di continuità definiti all'Articolo 17, comma 17.1:
 - a) corrisponde gli indennizzi automatici di cui ai commi 18.1 e 18.3 all'utente del servizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, se il punto di riconsegna interessato non è un *city gate*;
 - b) accantona gli indennizzi automatici di cui ai commi 18.1 e 18.3, se il punto di riconsegna interessato è un *city gate*.";
2. all'articolo 18, dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, è inserito il seguente comma: "18.5 L'utente del servizio di trasporto entro 60 giorni dal ricevimento dell'indennizzo automatico di cui al comma 18.4, lettera a) è tenuto

- a trasferire, direttamente o indirettamente, l'importo dell'indennizzo automatico al cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto.”;
3. al comma 19.4, dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, le parole “Con successivo provvedimento l'Autorità stabilisce gli obblighi di registrazione in materia di indennizzi automatici.” sono sostituite dalle parole “L'impresa di trasporto registra per ogni indennizzo automatico corrisposto:
 - (i) la data di corresponsione;
 - (ii) con riferimento al comma 17.1, l'indicazione dello standard specifico non rispettato;
 - (iii) il codice univoco del punto di riconsegna del cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto;
 - (iv) l'importo dell'indennizzo dovuto;
 - (v) il nominativo dell'utente del servizio cui viene corrisposto l'indennizzo automatico.”
 4. all'articolo 19, dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, è inserito il seguente comma “19.5 L'impresa di trasporto registra per ogni indennizzo automatico accantonato:
 - (i) la data di accantonamento;
 - (ii) con riferimento al comma 17.1, l'indicazione dello standard specifico non rispettato;
 - (iii) il codice univoco del punto di riconsegna interessato (*city gate*);
 - (iv) l'importo accantonato.”;
 5. al comma 20.1, dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas è eliminata la lettera g);
 6. all'articolo 20, dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, è inserito il seguente comma “20.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2016, l'impresa di trasporto è tenuta a comunicare all'Autorità, con riferimento alle interruzioni/riduzioni della capacità accadute nell'anno di riferimento, distintamente per gli indennizzi automatici di cui ai commi 18.1 e 18.3, corrisposti agli utenti del servizio o accantonati:
 - a) il numero totale di indennizzi automatici corrisposti ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
 - b) l'ammontare complessivo degli indennizzi automatici corrisposti ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
 - c) il numero totale di indennizzi automatici accantonati;
 - d) l'ammontare complessivo degli indennizzi automatici accantonati.”;
 7. il comma 41.5, dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas è sostituito dal seguente comma “41.5 Le disposizioni di cui ai commi 19.2, 19.4 e 19.5 entrano in vigore il 1 gennaio 2015. Le disposizioni di cui ai commi 20.1, lettere d) ed e), e 20.2 entrano in vigore nel 2016.”;
 8. di rettificare i seguenti errori materiali di cui all'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas:

- a. ai commi 7.1, lettera a), 10.1, lettera i) e lettera j) le parole “precedente a quello” sono eliminate;
 - b. al comma 7.1, lettera b) dopo le parole “posata o sostituita“ sono aggiunte le parole “o dismessa”;
 - c. ai commi 11.2 lettera c) e 11.3 lettera a), le parole “dell’anno precedente a quello di riferimento” sono eliminate;
9. di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni